



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 dicembre 2020

## COVID: L'AE modifica l'IVA sui pasti in asporto o consegnati al domicilio

*L'insostenibile leggerezza della posizione dell'Agenzia Entrate.*

Nonostante l'apertura espressa dal Ministero dell'Economia l'Agenzia Entrate si irrigidisce sulla somministrazione dei pasti se goduti in asporto o presso il domicilio. Il Ministero, in risposta ad un'interrogazione parlamentare **ha ammesso l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le vendite di cibi da asporto o a domicilio.**

L'Agenzia Entrate, al contrario, vive in un mondo diverso e dimentica che tali metodi sono altamente intensificati non per intervento divino ma per l'emergenza epidemiologica e dettati da apposite norme restrittive.

Anche l'utilizzo di un'applicazione internet che consente di effettuare gli ordini a distanza, assicurando una migliore gestione dei tempi di attesa nei locali, non può qualificarsi, sempre per l'Agenzia, come prestazione di servizi.

Nello specifico l'istante, una società che gestisce diversi ristoranti, ha messo a punto un'applicazione internet mediante la quale il cliente puo:

- |  |
|--|
| scegliere uno dei ristoranti disponibili e <b>prenotare l'orario di accesso al locale;</b>   |
| effettuare l'ordine <b>da remoto;</b>  |
| scegliere alimenti e bevande e personalizzare l'ordine aggiungendo o escludendo ingredienti; |
| selezionare la modalità di ritiro tra consegna alla cassa o servizio al tavolo;              |
| effettuare il pagamento in modalità elettronica.   |

All'arrivo del cliente presso il locale, il personale provvede alla preparazione. La società istante riteneva che l'operazione potesse qualificarsi come servizio di somministrazione con conseguente **assoggettamento ad IVA del 10%**.

L'Agenzia non ritiene tali operazioni possano qualificarsi come somministrazioni, pertanto:

se gli alimenti e le bevande acquistati **vengono consumati nei locali del ristorante**, può applicarsi l'aliquota IVA del 10%;

se invece vengono consumati **al di fuori** dei locali, prevalendo l'elemento di "dare", devono qualificarsi come **cessioni autonome di beni**, da assoggettare a IVA secondo l'aliquota propria di ciascun prodotto.

Ancora una volta le complicazioni avvolgono il contribuente elevandone l'incertezza fiscale.

